



COMUNE di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **18:00** in Pietra Ligure, presso la Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statuarie, si è riunito il consiglio Comunale composto da:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	LUCIANO Antonio - Presidente	Sì
2	VALERIANI Avio - Sindaco	Sì
3	ALESSIO Franco - Consigliere	Sì
4	AMANDOLA Francesco - Consigliere	Sì
5	BIANCHI Franco - Consigliere	Sì
6	CARRARA Mario - Consigliere	Sì
7	CARRARA Paola - Consigliere	Sì
8	FOSCOLO Sara - Consigliere	No
9	FRUMENTO Daniela - Vice Sindaco	Sì
10	NEGRO Giacomo - Consigliere	No
11	NOVARA Maurizio - Consigliere	Sì
12	SEPPONE Nicola - Consigliere	No
13	REMBADO Daniele - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	3

Partecipa alla seduta Dr.ssa Fiorenza OLIO nella sua qualità di Segretario Generale.

LUCIANO Antonio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Consigliere Delegato al Bilancio, Franco BIANCHI, il quale relaziona sulla proposta di deliberazione di seguito riportata:

"VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

VISTA la legge 28.12.2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015 che ha apportato variazioni alla IUC con decorrenza 1.01.2016;

DATO ATTO CHE il precitato comma 639, come modificato dalla legge di stabilità 2016, recita: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, N. 68, e dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, N. 89, e successivamente modificati dalla legge 28.12.2015 n. 208 che disciplinano le diverse componenti del tributo.

DATO ATTO CHE:

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6.12.2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 1, comma 675, Legge n. 147/2013);

l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (articolo 1, comma 676, Legge n. 147/2013);

il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 (articolo 1, comma 677, Legge n. 147/2013);

l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 (articolo 1, comma 640, Legge n. 147/2013);

VISTO l'art. 1 comma 14, lett a) della legge di Stabilità 2016 il quale prevede l'esclusione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art.1. comma 14 lett c) della legge di stabilità 2016 il quale prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, la riduzione dell'aliquota all'1 per mille, con possibilità dei Comuni di modificare suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, Legge n. 147/2013, è competenza del Consiglio Comunale l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), dell'articolo 1, comma 682, Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO CHE l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTI:

l'art.174 del Dgls n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

l'art. 151 comma 1 del Dgls n.267/2000, il quale prevede che i termini per l'approvazione del bilancio possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 5 settembre 2014 con la quale il Comune di Pietra Ligure ha approvato le aliquote per l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ALIQUOTA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) per l'anno 2014, confermate anche per gli anni successivi nelle seguenti misure:

*Abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, 2,50 ‰
A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 e relative pertinenze*

*Immobili assimilati all'abitazione principale, accatastati nelle categorie 2,50 ‰
catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9, e relative pertinenze
e precisamente:*

- 1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- 2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008;*
- 3. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- 4. unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della*

dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi;

Immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, A/8 e A/9 non adibiti od equiparati ad abitazione principale 0,80 ‰

Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie 0,00 ‰

Detrazione per l'abitazione principale, e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, per legge e/o regolamento, e relative pertinenze. euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTO l'articolo 1, comma 688, Legge n. 147/2013, che disciplina le modalità di pagamento dell'imposta fissando le seguenti scadenze:

entro il 16 giugno 2019 il versamento della prima rata;

entro il 16 dicembre 2019 il versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 05/09/2014, comprensivo del regolamento per l'applicazione della TASI;

VISTO l'articolo 1, comma 688, Legge n. 147/2013, che prevede che le aliquote e detrazioni di imposta deliberate dal Comune dovranno essere pubblicate nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

VISTA la legge n.145/2018 (legge di Bilancio 2019), comma 1133 lettera b) che consente ai comuni di confermare anche per l'anno 2019 la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del C.C. ai sensi dell'art.1, comma 28, della legge 28/12/2015 n.208;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal dirigente dell'area Economica finanziaria dott.ssa Fiorenza OLIO, allegati alla presente;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni TASI per il Comune di Pietra Ligure nelle seguenti misure :

Descrizione	Aliquota	Detrazione
<i>Abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</i>	2,50 ‰	200,00
<i>Immobili assimilati all'abitazione principale, accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze e precisamente:</i> <i>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</i> <i>fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008;</i> <i>casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</i> <i>unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</i> <i>unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi;</i>	2,50 ‰	200,00
<i>Immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, A/8 e A/9 non adibiti od equiparati ad abitazione principale</i>	0,80 ‰	0,0
<i>Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie</i>	0,0 ‰	0,0

2. di dare atto che a seguito di conferma delle aliquote di cui alla presente deliberazione non sono previsti aumenti del tributo rispetto all'anno 2015;

3. di dare atto che l'applicazione dell'aliquota TASI, in aggiunta alle aliquote IMU vigenti, non supera i limiti previsti dal comma 677, art. 1, L. 147/2013;

4. di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell'imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre;

5. di trasmettere la presente deliberazione in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

6. di rendere il presente atto, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, immediatamente eseguibile considerati i conseguenti adempimenti in merito all'adozione del bilancio di previsione 2019 - 2021".

Dopodiché,

VISTI la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nella trascrizione integrale allegata al presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 del succitato D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art. 15 dello Statuto Comunale;

RITENUTO di dovere approvare la suddetta proposta;

CON VOTI FAVOREVOLI 7 E N. 3 CONTRARI (ALESSIO, CARRARA, NOVARA), espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti nessun astenuto.

DELIBERA

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato.

Successivamente,

CON VOTI FAVOREVOLI 7 E N. 3 CONTRARI (ALESSIO, CARRARA, NOVARA), espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti nessun astenuto.

DELIBERA

di rendere il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente

LUCIANO Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

Dr.ssa Fiorenza OLIO